

## **Deliberazione 22 novembre 2005**

### **Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 168/04 in tema di meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale (deliberazione n. 243/05)**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 22 novembre 2005

### **Visti:**

- la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
- la delibera dell'Autorità 18 dicembre 1998, n. 154/98;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01;
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2004, n. 70/04;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 168/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04 e successive modifiche ed integrazioni;
- il documento per la consultazione 20 dicembre 2004 recante regolazione dei meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale (di seguito: documento per la consultazione).

### **Considerato che:**

- l'articolo 2, comma 12, lettera *c*, della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità emani direttive per assicurare nell'erogazione dei servizi di pubblica utilità dei settori dell'energia elettrica e del gas il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
- l'articolo 2, comma 12, lettera *e*, della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità stabilisca ed aggiorni, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale;
- l'articolo 2, comma 19, lettera *a*, della legge n. 481/95 prevede che i parametri che l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del *price-*

*cap*, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, tengano conto anche di altri elementi tra i quali il recupero di qualità del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo almeno triennale;

- a seguito della richiesta dei distributori di gas e delle relative associazioni di categoria, in attuazione di quanto disposto con la deliberazione n. 168/04, l'Autorità ha formulato con il documento per la consultazione proposte su possibili meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale;
- le proposte contenute nel documento per la consultazione prevedevano meccanismi incentivanti i recuperi di sicurezza nel servizio di distribuzione del gas (di seguito: incentivi):
  - proporzionali alla riduzione del numero delle dispersioni, obiettivo ritenuto strategico per l'aumento della sicurezza nella distribuzione di gas naturale, ed in particolare che tali incentivi erano:
    - a. ridotti mediante un coefficiente che teneva conto della mancanza dello stato di consistenza dell'impianto di distribuzione per ciascuna tratta di tubazioni;
    - b. amplificati in funzione del maggior numero di controlli del grado di odorizzazione del gas rispetto al numero minimo fissato dall'Autorità;
    - c. penalizzati nel caso di eventuali incidenti da gas accaduti sull'impianto di distribuzione;
  - commisurati al miglioramento di un indicatore, correlato sia alle dispersioni da gas localizzate a seguito di segnalazioni di terzi sia alle dispersioni da gas localizzate a seguito di ispezione programmata, rispetto ad un unico livello base e ad un unico livello di riferimento nazionali;
  - validi per il periodo dall'1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2008 ed accessibili per i distributori che fossero in possesso di determinati prerequisiti sia per quanto riguarda il servizio di pronto intervento, sia per le procedure adottate in tema di sicurezza sia per quanto attiene il rispetto dei provvedimenti emanati dall'Autorità in tema di sicurezza del servizio di distribuzione del gas;
- le osservazioni al documento per la consultazione inviate dai distributori e dalle relative associazioni hanno evidenziato:
  - la contrarietà all'introduzione di un coefficiente di penalizzazione degli incentivi in funzione degli incidenti da gas sull'impianto di distribuzione, motivando tale posizione con il dire che tali eventi non sono nel controllo del distributore ma che, anzi, sono di norma dovuti a responsabilità di terzi e che lo sviluppo delle reti ha raggiunto ormai una tale dimensione, in presenza di numerosi altri utilizzatori del sottosuolo, da rendere di fatto impraticabile un presidio puntuale di tutte le condotte a costi ragionevoli per il sistema;
  - la criticità del coefficiente di penalizzazione degli incentivi correlato alla disponibilità dello stato di consistenza delle reti, dovuta prevalentemente al fatto che solo alcune imprese di distribuzione dispongono dello stato di consistenza di tutte le reti di un impianto di distribuzione e comunque non per singola tratta di tubazione;
  - la necessità di attribuire, nell'indicatore posto alla base del sistema degli incentivi, un peso maggiore, rispetto a quello proposto nel documento per la consultazione, alle dispersioni localizzate su segnalazione di terzi su parte interrata, stante la maggiore onerosità dell'eliminazione di tali dispersioni rispetto quelle localizzate su parti aeree;

- la problematicità di tenere conto, nell'indicatore posto alla base del sistema degli incentivi, anche delle dispersioni localizzate a seguito di ispezioni programmate delle reti, dato che in molti casi le dispersioni potenzialmente pericolose non sono individuate mediante l'attività di ricerca programmata;
- l'opportunità per alcuni soggetti di tenere invece conto della quantità di rete ispezionata rispetto ai minimi fissati dall'Autorità;
- la criticità rappresentata dai casi di cambio di odorizzante per i possibili effetti sulla diversa percezione di eventuali dispersioni di gas da parte dei clienti finali allacciati;
- la preferenza di alcuni soggetti per un sistema di incentivi diverso basato sull'approvazione ed incentivazione di singoli progetti finalizzati a recuperi di sicurezza;
- i successivi approfondimenti tecnici effettuati dall'Autorità con i soggetti consultati e l'analisi dei dati di sicurezza inviati dai distributori per il periodo 2002-2004 hanno consentito di evidenziare:
  - una significativa correlazione tra il numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi e il grado di odorizzazione medio annuo del gas e, quindi, la necessità di introdurre nel sistema degli incentivi elementi che neutralizzino eventuali effetti distorsivi sulla riduzione del numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi derivanti dalla riduzione del grado di odorizzazione medio annuo del gas;
  - la necessità di prevedere algoritmi di calcolo, in presenza di un cambio di odorizzante, che consentano di ricondurre la valutazione dei recuperi di sicurezza ad un solo tipo di odorizzante equivalente le cui quantità siano definite sulla base di un criterio di proporzionalità rispetto ai dosaggi reali fissati dalle norme tecniche vigenti in materia di odorizzazione del gas;
  - la presenza di un'aleatorietà, dovuta a fattori esogeni, nel numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi e quindi l'opportunità di estendere ad un biennio il periodo di riferimento rispetto al quale calcolare i recuperi di sicurezza nella distribuzione di gas naturale;
  - l'opportunità di estendere l'applicazione degli incentivi a tutti gli impianti di distribuzione, compresi quelli caratterizzati da un maggior numero di dispersioni localizzate su segnalazione di terzi, e quindi la necessità di misurare i recuperi non rispetto ad un livello base nazionale, bensì rispetto ad un livello base di partenza calcolato per ogni impianto di distribuzione;
- è necessario prevedere obblighi stringenti di registrazione delle chiamate di pronto intervento, il cui rispetto costituisca il prerequisito per accedere agli incentivi; che, conseguentemente, la violazione accertata di mancata registrazione nelle modalità previste dal provvedimento anche per una sola chiamata di pronto intervento costituisce motivo di inammissibilità al regime di incentivazione oltre che elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria;
- è necessario, al fine di conseguire una convergenza dei livelli di sicurezza verso le situazioni migliori già presenti nel Paese, fissare livelli obiettivo nazionali predefiniti, differenziati in base alla concentrazione dei clienti finali sulle reti da raggiungere in un adeguato periodo di tempo, quantificato in undici anni a partire dal 2006;
- è opportuno definire un sistema di incentivi che, pur tenendo conto delle specificità del settore del gas, si discosti il meno possibile da quello già adottato per il settore elettrico, stante la tendenza dei maggiori distributori ad operare in entrambi i settori.

## Ritenuto che:

- al fine di attivare già dal presente periodo di regolazione e per almeno un triennio, come richiesto dai distributori di gas, un sistema di incentivi sia necessario mantenere, pur con i dovuti correttivi, il sistema proposto nel documento per la consultazione e che pertanto l'eventuale introduzione di incentivi basati sull'approvazione di singoli progetti debba essere rinviata al successivo periodo di regolazione;
- sia possibile definire un sistema di incentivi caratterizzato, in analogia a quanto già stabilito per il settore elettrico, da livelli obiettivo di lungo periodo, soggetti a verifica ed eventualmente a ridefinizione all'inizio di ogni nuovo periodo di regolazione, da livelli tendenziali individuati mediante un tasso annuo di miglioramento predefinito;
- sia opportuno, almeno nel primo triennio della sua applicazione, adottare una adesione volontaria al sistema degli incentivi da parte dei distributori che siano in possesso dei necessari requisiti, prevedendo fin d'ora, pur con la dovuta gradualità, una successiva applicazione obbligatoria del sistema di incentivi con l'introduzione di penalità nel caso di miglioramento inferiore al corrispondente livello tendenziale;
- siano da accogliere le richieste dei distributori e delle loro associazioni di:
  - aumentare fino ad un massimo del 30% l'effetto amplificativo del coefficiente correlato al maggior numero di controlli del grado di odorizzazione del gas rispetto al numero minimo fissato dall'Autorità, stante la rilevanza dell'odorizzazione del gas per la sicurezza nella distribuzione di gas;
  - eliminare il coefficiente di penalizzazione degli incentivi che tiene conto della disponibilità o meno dello stato di consistenza dell'impianto di distribuzione, stante il fatto che la quasi totalità degli impianti di distribuzione, eccettuati quelli messi in gas negli ultimi anni, non è corredato di stato di consistenza per singola tratta di tubazioni;
  - elevare il valore massimo degli incentivi conseguibili per ogni impianto di distribuzione mediante l'adozione di un valore massimo del 2% del coefficiente complessivo  $Q$ , dato che ciò rende da una parte più efficace il sistema degli incentivi e, dall'altra, assicura comunque un impatto contenuto sulle tariffe di distribuzione;
  - ricondurre l'ammissibilità al sistema degli incentivi e la determinazione dei recuperi al singolo impianto di distribuzione, e non al distributore nel suo complesso, al fine di evitare eccessive ed ingiustificate penalizzazioni nonché l'esclusione di quegli impianti di distribuzione che maggiormente abbisognano di recuperi di sicurezza;
- non sia da accogliere la richiesta dei distributori e delle loro associazioni di eliminare la penalizzazione degli incentivi nel caso di accadimento di un incidente da gas sull'impianto di distribuzione per il quale un distributore richieda gli incentivi, stante il fatto che si ritiene inaccettabile la corresponsione di incentivi per recuperi di sicurezza per un impianto di distribuzione per il quale lo stesso distributore risulti responsabile dell'accadimento di un incidente da gas; tuttavia, si prevede di bloccare tali incentivi fino all'accertamento della completa estraneità del distributore all'incidente, prevedendo il riconoscimento degli incentivi bloccati, maggiorati degli interessi legali maturati, nel caso di accertata estraneità del distributore stesso.

## DELIBERA

1. Di approvare le seguenti modifiche e integrazioni dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 168/04:
  - a. all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte le seguenti definizioni:
    - “grado di concentrazione dei clienti finali in un impianto di distribuzione ( $Z_{imp}$ )” è il rapporto, espresso in metri per cliente finale, tra la lunghezza totale della rete, pari alla somma di  $L_{APMP}$  e di  $L_{BP}$ , e il numero complessivo dei clienti finali serviti  $NU$ , dove  $L_{APMP}$ ,  $L_{BP}$  e  $NU$  sono definiti rispettivamente dall'Articolo 4, comma 4.1, dall'Articolo 5, comma 5.1, e dall'Articolo 8, comma 8.3;
    - “registrazione garantita delle chiamate per pronto intervento” è la registrazione su supporto cartaceo, sequenziale ed inalterabile per ogni chiamata per pronto intervento almeno delle seguenti informazioni:
      - (i) data di ricevimento della chiamata telefonica;
      - (ii) ora e minuti di inizio della chiamata telefonica, con arrotondamento al minuto superiore;
      - (iii) dati identificativi della persona che ha effettuato la chiamata telefonica;
      - (iv) luogo dove si richiede il pronto intervento del distributore, con indicazione, ove possibile, del recapito completo di indirizzo e numero civico;
      - (v) situazione segnalata tra quelle indicate dall'Articolo 9, comma 9.3;
    - “tipologia di impianto di distribuzione” è la tipologia di impianto di distribuzione in base al grado di concentrazione dei clienti finali nell'impianto di distribuzione stesso  $Z_{imp}$ ; ai fini del presente Testo integrato sono previste tre tipologie:
      - (i) impianti di distribuzione ad alta concentrazione per i quali  $Z_{imp}$  è minore o uguale a 5 metri per cliente finale;
      - (ii) impianti di distribuzione a media concentrazione per i quali  $Z_{imp}$  è maggiore di 5 e minore o uguale a 10 metri per cliente finale;
      - (iii) impianti di distribuzione a bassa concentrazione per i quali  $Z_{imp}$  è maggiore di 10 metri per cliente finale;
  - b. all'articolo 8, comma 1, le parole “al terzo decimale” sono sostituite con le parole “al primo decimale”;
  - c. all'articolo 8, comma 8, le parole “Prospetto IX dell'Appendice D della norma UNI-Cig 7133” sono sostituite dalle parole “Prospetto XI dell'Appendice D della norma Uni 7133”;
  - d. all'articolo 8, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma 11:

“8.11 Il grado di odorizzazione del gas naturale medio annuo, misurato in milligrammi per metro cubo alle condizioni standard ( $\text{mg}/\text{m}^3$ ) arrotondato al primo decimale, è pari:

    - a) nel caso di utilizzo di uno stesso odorizzante per l'intero anno di riferimento, al rapporto tra il quantitativo complessivo di

odorizzante introdotto nel gas immesso nell'impianto di distribuzione e il volume del gas immesso nell'impianto di distribuzione; esso è dato dalla seguente formula:

$$OD_{ma} = \frac{OD_{iniz} + OD_{rif} - OD_{fin}}{V_{imm}} \times 10^6$$

dove:

- $OD_{iniz}$  è il quantitativo di odorizzante, misurato in chilogrammi, contenuto negli impianti di odorizzazione all'inizio dell'anno di riferimento;
- $OD_{rif}$  è il quantitativo di odorizzante, misurato in chilogrammi, con il quale sono stati riforniti gli impianti di odorizzazione nell'anno di riferimento;
- $OD_{fin}$  è il quantitativo di odorizzante, misurato in chilogrammi, contenuto negli impianti di odorizzazione al termine dell'anno di riferimento;
- $V_{imm}$  è la quantità di gas naturale, misurato in metri cubi standard, immesso nell'impianto di distribuzione nell'anno di riferimento;

- b) nel caso in cui non sia stato utilizzato uno stesso odorizzante per l'intero anno di riferimento, al rapporto tra il quantitativo complessivo di odorizzante equivalente, con riferimento ad uno degli odorizzanti utilizzati, introdotto nel gas immesso nell'impianto di distribuzione e il volume del gas immesso nell'impianto di distribuzione; esso è dato dalla seguente formula:

$$OD_{maeq1} = \frac{\left[ OD_{m1} \times GG_1 + \left( OD_{m2} \times GG_2 \times \frac{DR_1}{DR_2} \right) \right]}{GG_1 + GG_2}$$

dove:

- $OD_{m1}$  è il grado di odorizzazione del gas naturale medio con riferimento all'odorizzante 1 ed al periodo del suo utilizzo ed è calcolato mediante la seguente formula:

$$OD_{m1} = \frac{OD_{iniz1} + OD_{rif1} - OD_{fin1}}{V_{imm1}} \times 10^6$$

dove:

- $OD_{iniz1}$  è il quantitativo di odorizzante 1, misurato in chilogrammi, contenuto negli impianti di odorizzazione all'inizio del periodo di utilizzo di tale odorizzante;
- $OD_{rif1}$  è il quantitativo di odorizzante 1, misurato in chilogrammi, con il quale sono stati riforniti gli impianti di odorizzazione nel periodo di utilizzo di tale odorizzante;
- $OD_{fin1}$  è il quantitativo di odorizzante 1, misurato in chilogrammi, contenuto negli impianti di

odorizzazione al termine del periodo di utilizzo di tale odorizzante;

- $V_{imm1}$  è la quantità di gas naturale, misurato in metri cubi standard, immesso nell'impianto di distribuzione nel periodo di utilizzo dell'odorizzante 1;
- $GG_1$  è il numero di giorni di utilizzo dell'odorizzante 1;
- $OD_{m2}$  è il grado di odorizzazione del gas naturale medio con riferimento all'odorizzante 2 ed al periodo del suo utilizzo ed è calcolato mediante la seguente formula:

$$OD_{m2} = \frac{OD_{iniz2} + OD_{rif2} - OD_{fin2}}{V_{imm2}} \times 10^6$$

dove:

- $OD_{iniz2}$  è il quantitativo di odorizzante 2, misurato in chilogrammi, contenuto negli impianti di odorizzazione all'inizio del periodo di utilizzo di tale odorizzante;
- $OD_{rif2}$  è il quantitativo di odorizzante 2, misurato in chilogrammi, con il quale sono stati riforniti gli impianti di odorizzazione nel periodo di utilizzo di tale odorizzante;
- $OD_{fin2}$  è il quantitativo di odorizzante 2, misurato in chilogrammi, contenuto negli impianti di odorizzazione al termine del periodo di utilizzo di tale odorizzante;
- $V_{imm2}$  è la quantità di gas naturale, misurato in metri cubi standard, immesso nell'impianto di distribuzione nel periodo di utilizzo dell'odorizzante 2;
- $GG_2$  è il numero di giorni di utilizzo dell'odorizzante 2;
- $DR_1$  è il dosaggio reale dell'odorizzante 1 indicato nel Prospetto XI dell'Appendice D della norma Uni 7133;
- $DR_2$  è il dosaggio reale dell'odorizzante 2 indicato nel Prospetto XI dell'Appendice D della norma Uni 7133.”;

e. all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“11.3 In deroga a quanto previsto al precedente comma 11.2 e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 11.6, il distributore ottempera ai primi due obblighi di servizio indicati nella tabella C:

- a) purché nel biennio costituito dall'anno di riferimento e da quello ad esso precedente abbia eseguito l'ispezione su una percentuale della rete maggiore di almeno il 10% del doppio della percentuale indicata nella tabella C, con riferimento alla lunghezza totale della rete al 31 dicembre precedente al biennio stesso;
- b) purché nel triennio costituito dall'anno di riferimento e dal biennio ad esso precedente abbia eseguito l'ispezione su almeno il 95% della rete, con riferimento alla lunghezza totale della rete al 31 dicembre precedente al triennio stesso.”;

f. l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

“

### **Articolo 33**

#### *Incentivi per recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione di gas naturale*

33.1 Il presente articolo stabilisce la disciplina relativa agli incentivi per i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione di gas naturale in vigore per il periodo dall'1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2008.

33.2 Il distributore di gas naturale può accedere agli incentivi per recuperi di sicurezza purché sia in possesso, per l'intero anno di riferimento per il quale richiede gli incentivi, dei seguenti requisiti nessuno escluso:

- a) disponga o si avvalga per tutti gli impianti di distribuzione da esso gestiti, nessuno escluso, di uno o più centralini di pronto intervento ai sensi dell'Articolo 26, comma 26.1, che abbiano almeno le seguenti caratteristiche:
  - (i) registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute dal centralino di pronto intervento;
  - (ii) registrazione garantita delle chiamate per pronto intervento che siano risultate essere segnalazioni di cui all'Articolo 9, comma 9.3;
  - (iii) registrazione di tipo informatico, per quanto attiene i dati telefonici, delle chiamate che siano risultate essere segnalazioni di cui all'Articolo 9, comma 9.3;
  - (iv) autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna;
- b) disponga di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all'Articolo 29, comma 29.2, almeno per le seguenti attività:
  - (i) pronto intervento;
  - (ii) odorizzazione del gas;
  - (iii) attivazione della fornitura;
  - (iv) classificazione delle dispersioni localizzate;
  - (v) ricerca programmata delle dispersioni;
  - (vi) protezione catodica;
  - (vii) manutenzione dei punti di alimentazione delle reti e dei gruppi di riduzione;
  - (viii) gestione delle emergenze;
  - (ix) gestione degli incidenti da gas.

Il distributore che intende richiedere gli incentivi per recuperi di sicurezza nella distribuzione di gas naturale lo comunica all'Autorità a partire dal 2007 ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello per il quale richiede gli incentivi, dichiarando contestualmente il possesso dei requisiti di cui sopra per l'intero anno di riferimento per il quale richiede gli incentivi.

33.3 Sono ammessi agli incentivi per recuperi di sicurezza, con riferimento all'anno per il quale il distributore richiede gli incentivi, gli impianti di distribuzione per i quali valgono le seguenti condizioni nessuna esclusa:



- a) vi sia almeno un comune servito che, per l'intero anno di riferimento, non sia stato in periodo di avviamento o in periodo di subentro;
- b) siano stati adempiuti gli obblighi:
  - (i) di servizio di cui all'Articolo 11;
  - (ii) di registrazione di cui all'Articolo 30 mediante strumenti informatici;
  - (iii) di comunicazione di cui all'Articolo 32;
- c) si sia provveduto alla registrazione su supporto informatico:
  - (i) nel caso di utilizzo di un unico odorizzante per l'intero anno di riferimento, dei quantitativi di odorizzante all'inizio e alla fine dell'anno di riferimento e dei rifornimenti di odorizzante effettuati nel corso dello stesso anno di riferimento;
  - (ii) nel caso in cui non si sia utilizzato un unico odorizzante per l'intero anno di riferimento, per ogni odorizzante utilizzato, dei giorni di utilizzo di tale odorizzante, dei quantitativi di tale odorizzante all'inizio e alla fine del periodo di utilizzo e dei rifornimenti effettuati nel corso di tale periodo di utilizzo;
- d) sia stata predisposta la cartografia informatizzata;
- e) il grado di odorizzazione medio annuo sia maggiore o uguale al dosaggio reale dell'odorizzante utilizzato indicato nel Prospetto XI dell'Appendice D della norma Uni 7133.

33.4 Sono ammessi agli incentivi per recuperi di sicurezza correlati all'odorizzazione del gas, per l'anno di riferimento per il quale il distributore richiede gli incentivi, gli impianti di distribuzione per i quali tutti i controlli del grado di odorizzazione comunicati all'Autorità siano stati effettuati mediante analisi gascromatografica, in campo o tramite invio di un campione di gas prelevato dall'impianto ad un laboratorio accreditato SINAL.

33.5 L'ammontare degli incentivi per recuperi di sicurezza correlati all'odorizzazione  $INC_{OD}$  per ogni impianto di distribuzione ammesso è pari a:

$$INC_{OD,t,j} = Q_{effOD,t,j} \times \sum_{i=1}^N VRD_{T-i} = (0,1 \times F_{OD,t,j} \times Q_{max}) \times \sum_{i=1}^N VRD_{T-i}$$

dove:

- $F_{OD,t,j}$  è calcolato, con arrotondamento al terzo decimale, mediante la seguente formula:

$$F_{OD,t,j} = 0,141 \times K_{OD,t,j} + 0,859$$

con  $1 \leq F_{OD,t,j} \leq 1,3$  e  $K_{OD,t,j}$  pari al rapporto, con arrotondamento alla terza cifra decimale, tra il numero di misure del grado di odorizzazione effettuate nell'anno  $t$  nell'impianto di distribuzione  $j$  ed il numero minimo di misure del grado di odorizzazione del gas ai sensi di quanto disposto dall'Articolo 8, comma 8.5, per il medesimo impianto di distribuzione  $j$ ;

- $Q_{max}$  è pari a 0,02;

- $N$  è il numero delle località servite dall'impianto di distribuzione  $j$ , escluse le località in periodo di avviamento o in periodo di subentro;
- $VRD_{T-I}$  è il vincolo dei ricavi della località  $i$ -esima, servita dall'impianto di distribuzione  $j$ , relativo all'anno termico precedente all'anno solare  $t$ , approvato dall'Autorità.

33.6 Sono ammessi agli incentivi per recuperi di sicurezza correlati alle dispersioni di gas, con riferimento all'anno per il quale il distributore richiede gli incentivi, gli impianti di distribuzione per i quali:

- a) siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'Articolo 32 almeno a partire dall'anno 2003;
- b) nel caso in cui una parte delle reti sia in acciaio:
  - (i) sia stato redatto il Rapporto annuale dello stato elettrico di cui all'Articolo 29, comma 29.4, e all'Articolo 30, comma 30.2, lettera i);
  - (ii) rispettivamente nel caso di impianto di distribuzione ad alta, media e bassa concentrazione, più dell'80%, dell'85% e del 90% della rete in acciaio, con riferimento al totale della rete in acciaio al 31 dicembre dell'anno precedente, sia protetta catodicamente, al netto dei brevi tratti di condotte ammessi dalle norme tecniche vigenti;
- c) sia stato utilizzato lo stesso odorizzante nell'anno di riferimento e nel biennio 2003-2004 e non vi sia stata nell'anno di riferimento per il quale si richiedono gli incentivi una diminuzione del grado di odorizzazione medio annuo superiore al 10% rispetto alla media aritmetica del grado di odorizzazione medio degli anni 2003 e 2004.

33.7 Il distributore, ai fini dell'ammissione agli incentivi per recuperi di sicurezza correlati alle dispersioni di gas degli impianti di distribuzione per i quali non sia stato utilizzato lo stesso odorizzante nel biennio 2003-2004, invia entro il 31 gennaio 2006 all'Autorità, per ciascuno di tali impianti di distribuzione, la proposta documentata del grado di odorizzazione medio equivalente nel biennio 2003-2004 calcolato in base alla seguente formula:

$$OD_{20032004eq1} = \frac{\left[ OD_{m1} \times GG_1 + \left( OD_{m2} \times GG_2 \times \frac{DR_1}{DR_2} \right) \right]}{GG_{20032004}}$$

dove  $OD_{m1}$ ,  $GG_1$ ,  $OD_{m2}$ ,  $GG_2$ ,  $DR_1$  e  $DR_2$  sono definiti dall'Articolo 8, comma 8.11, lettera b), e  $GG_{20032004}$  è il numero complessivo di giorni del biennio 2003-2004. La proposta del grado di odorizzazione medio equivalente nel biennio 2003-2004 è approvata, per ciascun impianto di distribuzione, qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della proposta. In deroga a quanto previsto dal comma 33.6, lettera c), sono ammessi agli incentivi per recuperi di sicurezza correlati alle dispersioni di gas, con riferimento all'anno per il quale il distributore richiede gli incentivi, gli impianti di distribuzione per i quali non sia stato

utilizzato nell'anno di riferimento e nel biennio 2003-2004 uno stesso odorizzante a condizione che per tali impianti di distribuzione:

- a) sia stata approvata, ove richiesto, la proposta del grado di odorizzazione medio equivalente nel biennio 2003-2004 ai sensi del presente comma;
- b) non vi sia stata nell'anno per il quale si richiedono gli incentivi una diminuzione del grado di odorizzazione medio annuo o medio annuo equivalente, calcolato ai sensi dell'Articolo 8, comma 8.11, lettera b), superiore al 10% rispetto al grado di odorizzazione medio o medio equivalente nel biennio 2003-2004 con riferimento ad uno stesso odorizzante.

33.8 L'indicatore di riferimento degli incentivi per recuperi di sicurezza correlati alle dispersioni di gas è il numero di dispersioni convenzionali localizzate a seguito di segnalazione di terzi per migliaia di clienti finali; tale indicatore  $DT_{CONV}$  è calcolato con arrotondamento al terzo decimale mediante la seguente formula:

$$DT_{CONV} = \left[ \frac{10 \times (DT - DT_{DIP}) + DTA - DTA_{DIP}}{NU} \right] \times 1.000$$

dove:

- $DT$  è definito all'Articolo 7, comma 7.1;
- $DT_{DIP}$  è pari al numero di dispersioni localizzate nell'anno di riferimento sulla rete o sulla parte interrata degli impianti di derivazione di utenza a seguito di segnalazione da parte di personale dipendente del distributore o di imprese che lavorano per suo conto; qualora per una dispersione sia pervenuta anche una segnalazione di terzi, la dispersione può essere conteggiata in  $DT_{DIP}$  solo a condizione che il distributore sia in grado di documentare che la segnalazione di terzi sia pervenuta dopo la segnalazione da parte di personale dipendente del distributore o di imprese che lavorano per suo conto;
- $DTA$  è il numero totale di dispersioni localizzate nell'anno di riferimento sulla parte aerea degli impianti di derivazione di utenza e sui gruppi di misura su segnalazione di terzi; comprende le dispersioni localizzate a seguito di segnalazione da parte di personale dipendente del distributore o di imprese che lavorano per suo conto;
- $DTA_{DIP}$  è pari al numero di dispersioni localizzate nell'anno di riferimento sulla parte aerea degli impianti di derivazione di utenza e sui gruppi di misura a seguito di segnalazione da parte di personale dipendente del distributore o di imprese che lavorano per suo conto; qualora per una dispersione sia pervenuta anche una segnalazione di terzi, la dispersione può essere conteggiata in  $DTA_{DIP}$  solo a condizione che il distributore sia in grado di documentare che la segnalazione di terzi sia pervenuta dopo la segnalazione da parte di personale dipendente del distributore o di imprese che lavorano per suo conto;

-  $NU$  è definito all'Articolo 8, comma 8.3.

- 33.9 Ai fini dell'applicazione del presente Articolo, ogni impianto di distribuzione è classificato in base al grado di concentrazione dei clienti finali  $Z_{imp}$  calcolato sulla base della lunghezza totale della rete e del numero di clienti finali forniti al 31 dicembre 2003.
- 33.10 Per il periodo di regolazione di cui al comma 33.1 sono definiti i seguenti livelli obiettivo dell'indicatore  $DT_{CONV}$ :
- per gli impianti di distribuzione ad alta concentrazione: 10 dispersioni convenzionali localizzate a seguito di segnalazione di terzi per migliaio di clienti finali;
  - per gli impianti di distribuzione a media e a bassa concentrazione: 5 dispersioni convenzionali localizzate a seguito di segnalazione di terzi per migliaio di clienti finali.
- 33.11 Per il periodo di regolazione di cui al comma 33.1 sono definiti i seguenti livelli di riferimento dell'indicatore  $DT_{CONV}$ :
- per gli impianti di distribuzione ad alta concentrazione: 5 dispersioni convenzionali localizzate a seguito di segnalazione di terzi per migliaio di clienti finali;
  - per gli impianti di distribuzione a media e a bassa concentrazione: 3 dispersioni convenzionali localizzate a seguito di segnalazione di terzi per migliaio di clienti finali.
- 33.12 Per ogni impianto di distribuzione  $j$ , ammesso agli incentivi per recuperi di sicurezza correlati alle dispersioni di gas, con un grado di concentrazione  $k$  e per ogni anno  $t$  del periodo di cui al comma 33.1, il livello tendenziale è pari a:

$$T_{t,j} = \max \left[ T_{t-1,j} \times (1 - \alpha_j), LivOb^k \right]$$

con:

$$\alpha_j = \max \left[ 1 - \left( \frac{LivOb^k}{LivPart_j} \right)^{\frac{1}{11}}; 2\% \right] \quad \text{con } \alpha_j \leq 20\%$$

dove:

- $T_{t,j}$  è il livello tendenziale per l'anno  $t$  dell'impianto di distribuzione  $j$ , arrotondato alla terza cifra decimale;
- $T_{0,j}$  è il livello da cui partire per la determinazione del livello tendenziale per il primo anno del periodo di cui al comma 33.1 dell'impianto di distribuzione  $j$ ;  $T_{0,j}$  è pari a  $LivPart_j$ ;
- $LivOb^k$  è il livello obiettivo per il grado di concentrazione  $k$  di cui al comma 33.10;
- $\alpha_j$  è il tasso annuo di miglioramento richiesto, calcolato con arrotondamento alla quarta cifra decimale;

- $LivPart_j$  è il livello di partenza dell'impianto di distribuzione  $j$ , pari al livello effettivo biennale dell'indicatore  $DT_{CONV}$  dell'impianto di distribuzione  $j$  nel biennio 2003-2004 ed è calcolato, con arrotondamento alla terza cifra decimale, a partire dai dati comunicati all'Autorità per l'impianto  $j$  per gli anni 2003 e 2004, mediante la seguente formula:

$$LivPart_j = \left[ \frac{10 \times (DT_{2003,j} + DT_{2004,j}) + DTA_{2003,j} + DTA_{2004,j}}{NU_{2003,j} + NU_{2004,j}} \right] \times 1.000$$

- 33.13 L'ammontare degli incentivi per recuperi di sicurezza correlati alle dispersioni di gas  $INC_{DISP,t,j}$  per ogni impianto di distribuzione  $j$  ammesso è pari a:

$$INC_{DISP,t,j} = Q_{effDISP,t,j} \times \sum_{k=1}^M VRD_{T-1k} = (P_{DISP,t,j} \times Q_{max}) \times \sum_{k=1}^M VRD_{T-1k}$$

dove:

- $P_{DISP,t,j}$  è calcolato ai sensi del successivo comma 33.14;
- $Q_{max}$  è pari a 0,02;
- $M$  è il numero delle località servite dall'impianto di distribuzione, escluse le località in periodo di avviamento o in periodo di subentro;
- $VRD_{T-1k}$  è il vincolo dei ricavi della località  $k$ -esima, servita dall'impianto di distribuzione  $j$ , relativo all'anno termico precedente all'anno solare  $t$ , approvato dall'Autorità.

- 33.14 Il coefficiente  $P_{DISP,t,j}$  è calcolato, con arrotondamento al terzo decimale, per l'anno  $t$  per ogni impianto di distribuzione  $j$  ammesso agli incentivi per recuperi di sicurezza correlati alle dispersioni di gas mediante la seguente formula:

$$P_{DISP,t,j} = \frac{T_{t,j} - \max(LivEff_{t,j}; LivRif^k)}{LivOb^k} \quad \text{con } P_{DISP,t,j} \geq 0$$

dove:

- $T_{t,j}$  è il livello tendenziale nell'anno  $t$  dell'impianto di distribuzione  $j$  calcolato ai sensi del comma 33.12;
- $LivEff_{t,j}$  è il livello effettivo dell'indicatore  $DT_{CONV}$  nell'anno  $t$  dell'impianto di distribuzione  $j$  calcolato ai sensi del comma 33.8;
- $LivOb^k$  è il livello obiettivo in funzione del grado di concentrazione  $k$  di cui al comma 33.10 dell'impianto di distribuzione  $j$ ;
- $LivRif^k$  è il livello di riferimento per il grado di concentrazione  $k$  di cui al comma 33.11.

Il coefficiente  $P_{DISP,t,j}$  è pari a zero in tutti i casi in cui  $LivEff_{b,j}$  risulti essere maggiore di oltre il 5% a  $LivPart_j$ .

- 33.15 Nel caso in cui per un impianto di distribuzione  $j$  per l'anno  $t$  la somma di  $Q_{effOD,t,j}$ , di cui al precedente comma 33.5, e di  $Q_{effDISP,t,j}$ , di cui al precedente comma 33.13, risulti maggiore di 0,02, ai fini del calcolo dell'ammontare degli incentivi per recuperi di sicurezza correlati alle dispersioni di gas per tale impianto di distribuzione il coefficiente  $Q_{effDISP,t,j}$  viene sostituito dal coefficiente  $Q_{effDISP,t,j}^*$  calcolato con arrotondamento alla terza cifra decimale mediante la seguente formula:

$$Q_{effDISP,t,j}^* = Q_{max} - Q_{effOD,t,j}$$

- 33.16 Il distributore, in caso di incidente da gas combustibile accaduto nell'anno di riferimento sull'impianto di distribuzione  $j$ , subisce per l'anno di riferimento una penalità pari all'ammontare degli incentivi per recuperi di sicurezza di cui avrebbe avuto diritto per l'impianto di distribuzione  $j$ . La penalità non si applica nel caso in cui l'incidente sia stato provocato da una causa di forza maggiore o da terzi, a condizione che il distributore sia in grado di documentarlo. Il distributore, nel caso in cui venga accertata la sua completa estraneità all'incidente da gas combustibile di cui sopra successivamente all'anno in cui sono stati richiesti gli incentivi per i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione di gas naturale, ha diritto di riscuotere la penalità trattenuta con gli interessi legali.
- 33.17 A seguito di apposito provvedimento dell'Autorità, il distributore riscuote l'ammontare complessivo degli incentivi per i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione di gas naturale calcolato ai sensi del presente Articolo per l'anno di riferimento, al netto delle eventuali penalità di cui al comma precedente, mediante prelievo dal Conto per la qualità dei servizi gas di cui all'Articolo 77, comma 77.1.
- 33.18 L'Autorità determina con successivo provvedimento le modalità di ulteriore finanziamento del Conto per la qualità dei servizi gas di cui all'Articolo 77, comma 77.1, ai fini dell'erogazione degli incentivi dei recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale di cui al presente Articolo.
- 33.19 Entro il 31 dicembre 2008 l'Autorità effettua una verifica della disciplina relativa agli incentivi per i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione di gas naturale definita dal presente Articolo sulla base dei dati comunicati dai distributori ai sensi dell'Articolo 32.”.

2. Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

3. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) il testo dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità n. 168/04 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.